

COMMISSIONE II

AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO — AFFARI INTERNI
E DI CULTO — ENTI PUBBLICI

18.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 19 DICEMBRE 1973

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE CARIGLIA

INDICE

	PAG.
Disegno di legge (<i>Seguito della discussione e rinvio</i>):	
Modifiche alle norme sulla liquidazione e concessione di supplementi e degli assegni di spese di culto al clero (917)	159
PRESIDENTE	159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170
ALFANO	162, 164, 167, 169
DE SABBATA	169
FRANCHI	160
PUCCI, <i>Sottosegretario di Stato per l'interno</i>	160, 161, 162, 163, 165, 167, 169
TURNATURI, <i>Relatore</i>	159, 163, 164, 166, 168, 169

La seduta comincia alle 19,30.

BOLDRIN, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Seguito della discussione del disegno di legge: Modifiche alle norme sulla liquidazione e concessione di supplementi di congrua e degli assegni per spese di culto al clero (917).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Modifiche alle norme sulla liquidazione e

concessione di supplementi di congrua e degli assegni per spese di culto al clero ».

Prego il relatore di riferire, conformemente a quanto stabilito nella seduta del 13 dicembre, sugli emendamenti presentati al disegno di legge.

TURNATURI, *Relatore*. In data 28 febbraio ultimo scorso, quale relatore di questo disegno di legge mi onorai di presentare alcuni emendamenti; altri emendamenti furono presentati dall'onorevole Tozzi Condivi, e tutti furono inviati alla Commissione bilancio per il parere che, ancora, non è stato espresso.

Nella seduta del 13 dicembre, poi, il Governo ha presentato nuovi emendamenti e così pure l'onorevole Alfano; ora, il gruppo di lavoro, riunitosi questa mattina, ha ritenuto di aderire alle modifiche proposte dal Governo. Pertanto preannuncio di ritirare gli emendamenti da me presentati e mi dichiaro favorevole agli emendamenti governativi.

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo di parlare dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

Passiamo all'esame degli articoli, con l'intesa che gli emendamenti comportanti onere finanziario saranno votati in linea di principio per poi inviare alla V Commissione bilancio, per il parere, quelli sui quali si manifesterà una maggioranza favorevole; quin-

VI LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 19 DICEMBRE 1973

di saranno votati definitivamente con i relativi articoli, dopo il parere della V Commissione. Do lettura del primo articolo.

CAPO I

ART. 1.

L'articolo 1 del testo unico di legge sulla liquidazione e concessione dei supplementi di congrua, degli onorari e degli assegni per spese di culto al clero, approvato con regio decreto 29 gennaio 1931, n. 227, è sostituito dal seguente:

« Ai parroci è dovuto un assegno supplementare fino a portarne la congrua al limite di annue lire 554.196 dal 1° gennaio 1967.

Per il periodo di tempo anteriore il limite è quello stabilito dalle leggi all'epoca in vigore ».

L'onorevole Tozzi Condivi ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire le parole, di annue lire 554.196 dal 1° gennaio 1967, *con le parole*, di annue lire 730.000 dal 1° gennaio 1973.

Poiché l'onorevole Tozzi Condivi non è presente l'emendamento si intende ritirato.

Gli onorevoli Franchi e Alfano hanno presentato il seguente emendamento:

Sostituire le parole, di annue lire 554.196 dal 1° gennaio 1967, *con le parole*, di annue lire 1.080.000 dal 1° luglio 1973.

FRANCHI. Ho fatto questa proposta pur rendendomi conto che l'aggiornamento di queste congrue risale al 1968, e dal 1968 al 1973 la percentuale di aumento è ancora maggiore; ma ho voluto contenere la somma limitatamente a 1.080.000 che ritengo sufficiente.

PUCCI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Sono contrario a questo emendamento.

PRESIDENTE. Il Governo ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire le parole « di annue lire 554.196 dal 1° gennaio 1967 » *con le parole* « di annue lire 720.455 dal 1° luglio 1973 ».

Pongo in votazione l'emendamento presentato dagli onorevoli Franchi e Alfano.

(È respinto).

Pongo in votazione in linea di principio l'emendamento presentato dal Governo.

(È approvato).

L'emendamento sarà inviato alla Commissione bilancio per il parere sulle conseguenze finanziarie.

Poiché agli articoli da 2 a 8 non sono stati emendamenti, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 2.

L'articolo 4 del predetto testo unico è sostituito dal seguente:

« L'accertamento del reddito netto beneficiario va eseguito in base alla situazione economico-patrimoniale del beneficiario ecclesiastico alla data di presentazione della domanda di liquidazione, anche se l'assegno di congrua sia dovuto per un periodo di tempo anteriore ».

(È approvato).

ART. 3.

L'articolo 5 del predetto testo unico è sostituito dal seguente:

« La liquidazione delle attività e delle passività del beneficio ha luogo prendendo per base la situazione economico-patrimoniale di esso presentata dal parroco, e l'accertamento della medesima da parte dell'amministrazione è fatto con le norme contenute negli articoli seguenti e tenendo presenti:

- a) il verbale di immissione in possesso o di consegna delle temporalità beneficiarie;
- b) gli accertamenti dei redditi già eseguiti dagli uffici finanziari;
- c) ogni altro elemento di cui l'Amministrazione sia in possesso, o che ritenga necessario richiedere all'interessato ».

(È approvato).

ART. 4.

L'articolo 6 del predetto testo unico è sostituito dal seguente:

« Il reddito dei beni immobili va stabilito in base ai contratti di locazione in corso alla data cui si riferisce l'accertamento del reddito beneficiario o in base a stima dell'ufficio tecnico erariale ».

(È approvato).

ART. 5.

Il secondo comma dell'articolo 8 del predetto testo unico è soppresso.

(È approvato).

VI LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 19 DICEMBRE 1973

ART. 6.

L'articolo 9 del predetto testo unico è sostituito dal seguente:

« Le prestazioni attive corrisposte in generi o derrate, vanno calcolate in equivalente monetario corrispondente alla media delle mercuriali della camera di commercio relative al triennio anteriore alla data cui si riferisce l'accertamento del reddito beneficiario ».

(È approvato).

ART. 7.

L'articolo 10 del predetto testo unico è sostituito dal seguente:

« I proventi casuali inerenti al ministero parrocchiale sono determinati — salvo che il parroco non li abbia dichiarati in misura maggiore nella situazione economico-patrimoniale di cui all'articolo 5 — in ragione di lire 2.000, lire 3.000 e lire 5.000 per ogni cinquecento abitanti della parrocchia o frazione di cinquecento, rispettivamente per parrocchie site in comuni con popolazione fino a 100.000, fino a 500.000 ed oltre i 500.000 abitanti ».

(È approvato).

ART. 8.

L'ultimo comma dell'articolo 11 del predetto testo unico è **soppresso**.

(È approvato).

PUCCI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Chiedo che la discussione degli articoli 9 e 10 sia momentaneamente accantonata poiché essi, riguardando materia tributaria, devono essere aggiornati con la nuova disciplina che entrerà in vigore il 1° gennaio prossimo.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni può rimanere stabilito che la discussione degli articoli 9 e 10 è accantonata.

(Così rimane stabilito).

Poiché agli articoli 11, 12 e 13 non sono stati presentati emendamenti li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura.

ART. 11.

L'articolo 15 del predetto testo unico è sostituito dal seguente:

« È compreso tra le passività, nell'ammontare corrisposto alla data cui si riferisce l'ac-

certamento del reddito beneficiario, il premio di assicurazione contro i danni dell'incendio e del fulmine, limitatamente ai fabbricati rustici ed urbani, compresa la casa canonica ».

(È approvato).

ART. 12.

L'ultimo comma dell'articolo 16 del predetto testo unico è sostituito dal seguente:

« L'ammissione fra le passività non può aver luogo quando l'onere delle riparazioni sia a carico del conduttore e quando la rendita dei terreni e fabbricati sia stata stabilita al netto, con i criteri di cui alla seconda parte del primo comma dell'articolo 6 ».

(È approvato).

ART. 13.

Il penultimo comma dell'articolo 17 del predetto testo unico è sostituito dal seguente:

« L'ammontare della spesa deducibile in tutti i casi suddetti è determinato tenendo principalmente conto delle circostanze di cui al n. 2, in misura non inferiore a lire 120.000 e non superiore a lire 180.000 annue per ciascun coadiutore.

L'ultimo comma dello stesso articolo è abrogato ».

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 14.

L'articolo 19 del predetto testo unico è sostituito dal seguente:

« Se la casa canonica manchi o non possa essere resa abitabile neppure con restauri e non vi siano enti o privati obbligati a provvedere il parroco di abitazione, va ammessa fra le passività un'indennità di alloggio.

Tale indennità è stabilita per una casa adatta allo scopo in base alla media dei prezzi locali, e, comunque, in misura non superiore ad annue lire 80.000 e lire 120.000 per parrocchie site in comuni la cui popolazione non ecceda, rispettivamente, i 100.000 e 300.000 abitanti, ed in misura non superiore ad annue lire 180.000 per parrocchie site in comuni con oltre 300.000 abitanti ».

L'onorevole Alfano ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire le parole: « ad annue lire 80.000 e lire 120.000 » *con le parole* « ad annue lire 240.000 e lire 360.000 ».

VI LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 19 DICEMBRE 1973

ALFANO. Il mio emendamento tende ad aumentare la somma prevista per l'indennità di alloggio, in quanto penso che oggi non si trovi in nessun comune un'abitazione che costi dieci mila lire al mese. La somma prevista pertanto è a mio avviso assolutamente inadeguata.

PUCCI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Il Governo sia pure con rammarico è contrario all'emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Alfano di cui è stata data lettura.

(È respinto).

Pongo in votazione l'articolo 14 nel testo del disegno di legge.

(È approvato).

Poiché agli articoli 15, 16 e 17 non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 15.

Il secondo comma dell'articolo 20 del predetto testo unico è sostituito dal seguente:

« La spesa relativa è determinata in base a quella sostenuta alla data cui va riferito l'accertamento del reddito beneficiario, tenuto conto degli eventuali provvedimenti ecclesiastici di riduzione o dispensa ».

(È approvato).

ART. 16.

L'ultimo comma dell'articolo 21 del predetto testo unico è sostituito dal seguente:

« La relativa spesa è fissata nell'ammontare corrisposto alla data cui va riferito l'accertamento del reddito beneficiario, ma quella inerente al seminaristico in nessun caso può superare il 5 per cento del reddito in parola risultante dalla liquidazione di congrua ».

(È approvato).

ART. 17.

Il secondo comma dell'articolo 22 del predetto testo unico è sostituito dal seguente:

« È fatta eccezione per i mutui di miglioramento fondiario, per i quali sono ammissibili le relative quote di ammortamento, per

sorte ed interessi, nei limiti del maggior reddito ottenuto e computato tra le attività ».

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 18.

Il primo ed il secondo comma dell'articolo 28 del predetto testo unico sono sostituiti dai seguenti:

« Ai vicari ed ai cappellani investiti di un particolare beneficio, e che esercitino in una determinata circoscrizione territoriale, con autonomia ed indipendenza le funzioni parrocchiali loro demandate, è dovuto, a seguito di domanda dell'investito, un assegno supplementare fino a portarne la congrua al limite di annue lire 316.684 dal 1° gennaio 1967.

Per il periodo di tempo anteriore il limite è quello stabilito dalle leggi all'epoca in vigore ».

L'onorevole Tozzi Condivi ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire le parole « di annue lire 316.864 dal 1° gennaio 1967 » *con le parole* « di lire 415.000 al 1° gennaio 1972 ».

Poiché l'onorevole Tozzi Condivi non è presente l'emendamento si intende ritirato.

L'onorevole Alfano ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire le parole « annue lire 316.684 dal 1° gennaio 1967 », *con le parole* « di annue lire 600.000 dal 1° luglio 1973 ».

PUCCI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Sono contrario all'emendamento avendone il Governo presentato un proprio concordato con il dicastero del Tesoro.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Alfano.

(È respinto).

Il Governo ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire le parole « di annue lire 316.684 dal 1° gennaio 1967 », *con le parole* « di annue lire 411.698 dal 1° luglio 1973 ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

L'emendamento sarà inviato alla V Commissione bilancio affinché ne valuti le conseguenze finanziarie.

Poiché all'articolo 19 non sono stati presentati emendamenti, lo porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 19.

L'articolo 30 del predetto testo unico è sostituito dal seguente:

« È dovuto ai vicari ed ai cappellani curati, in tutto od in parte, sempre che ricorrano le condizioni di cui agli articoli 24 e 25, ed a titolo di concorso nelle spese di culto, o per il servizio della chiesa, il 15 per cento sulla congrua ».

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 20.

L'articolo 33 del predetto testo unico è sostituito dal seguente:

« Ai canonici ed ai beneficiari minori dei capitoli cattedrali è dovuto un assegno supplementare fino a portarne la congrua dal 1° gennaio 1967 al limite:

di annue lire 633.369 per i canonici investiti delle prime due dignità;

di annue lire 554.196 per i canonici investiti di altra dignità, o degli uffici di teologo e di penitenziere;

di annue lire 475.025 per i canonici semplici;

di annue lire 316.684 per i beneficiari minori comunque denominati.

Per il periodo di tempo anteriore i limiti sono quelli stabiliti dalle leggi all'epoca in vigore.

Gli assegni di cui sopra sono corrisposti per ciascun capitolo ad un numero di canonici non superiore a 12 e di beneficiari minori non superiore a 6, salvo per i capitoli delle sedi suburbicarie, non soggetti a tale condizione ».

L'onorevole Tozzi Condivi ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire le parole da « Ai canonici ed ai beneficiari » fino a « comunque denominati » con i seguenti: « Ai canonici ed ai beneficiari minori dei capitoli cattedrali è dovuto un assegno supplementare fino a portarne la congrua dal 1° gennaio 1972 al limite: di annue lire 825.000 per i canonici investiti delle prime due dignità; di annue lire 730.000 per i canonici investiti di altra dignità, o degli uffici di teologo e di penitenziere; di annue

lire 620.000 per i canonici semplici; di annue lire 415.000 per i beneficiari minori comunque denominati ».

Poiché l'onorevole Tozzi Condivi non è presente l'emendamento si intende ritirato.

L'onorevole Alfano ha presentato il seguente emendamento.

Sostituire le parole « dal 1° gennaio 1967 » con le parole « dal 1° luglio 1973 »; « di annue lire 633.369 » con « di annue lire 1.200.000 »; « di annue lire 554.196 » con « di annue lire 960.000 »; « di annue lire 475.025 » con « di annue lire 840.000 »; « di annue lire 316.684 » con « di annue lire 600.000 ».

ALFANO. Oramai quella di oggi è la società dei consumi, per cui da tempo le chiese delle nostre città non sono più affollate, e con i nostri occhi abbiamo visto che di rado il contributo dei parrocchiani arriva alle 50 lire. Noi conosciamo lo stato di disagio di molti parroci e, anche in considerazione dell'ampio lavoro che devono svolgere e delle responsabilità che essi hanno (a volte una parrocchia comprende 20-30 mila anime), chiediamo vivamente che il nostro emendamento venga accolto. Speriamo anche di venire in questo modo incontro ad una altra grave carenza che va manifestandosi, rappresentata dal troppo esiguo numero di giovani sacerdoti del tutto insufficienti in Italia.

PUCCI, *Sottosegretario di Stato per l'Interni*. Sono contrario all'emendamento.

TURNATURI, *Relatore*. Sono contrario all'emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Alfano cui sono contrari il Relatore ed il Governo.

(È respinto).

Il Governo ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire dalle parole « Ai canonici ed ai beneficiari », alle parole « comunque denominati » con le seguenti « Ai canonici ed ai beneficiari minori dei capitoli cattedrali è dovuto un assegno supplementare, fino a portarne la congrua dal 1° luglio 1973 al limite:

di annue lire 823.377 per i canonici investiti delle due prime dignità;

di annue lire 720.453 per i canonici investiti di altre dignità o degli uffici di teologo e di penitenziere;

VI LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 19 DICEMBRE 1973

di annue lire 617.531 per i canonici semplici;

di annue lire 411.688 per i beneficiati minori, comunque denominati.

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

L'emendamento sarà trasmesso alla V Commissione bilancio perché ne valuti le conseguenze finanziarie.

Poiché agli articoli 21, 22 e 23 non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 21.

L'articolo 35 del predetto testo unico è sostituito dal seguente:

« L'accertamento delle rendite di cui al precedente articolo è fatto tenendo conto:

a) delle rendite proprie della prebenda del canonico o del beneficio minore, se esistono separate dalla massa;

b) della quota di partecipazione alle masse capitolari in base alla media del triennio anteriore alla data cui va riferito l'accertamento del reddito beneficiario;

c) della quota della massa piccola per distribuzioni corali secondo la media del triennio anzidetto;

d) delle rendite destinate all'adempimento di legati pii od oneri di culto, anche se non comprese nella massa comune ».

(*È approvato*).

ART. 22.

Il primo comma dell'articolo 38 del predetto testo unico è soppresso.

(*È approvato*).

ART. 23.

L'ultimo comma dell'articolo 39 del predetto testo unico è sostituito dal seguente:

« Qualora, però, l'investito ritragga da uno dei due benefici una rendita netta che eccede il maggior dei due limiti di congrua, canonica o parrocchiale, non gli compete alcun supplemento di congrua, né come canonico, né come parroco ».

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 24.

L'articolo 43 del predetto testo unico è sostituito dal seguente:

« Ai vescovi, arcivescovi, prelati ed abati aventi piena giurisdizione vescovile è dovuto un assegno supplementare fino a portarne la congrua dal 1° gennaio 1967 al limite di annue lire 2.691.816 e per quelli che siano titolari di sede metropolitana al limite di lire annue 2.850.158.

Per il periodo di tempo anteriore il limite è quello stabilito dalle leggi all'epoca in vigore ».

Il relatore Turnaturi ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire le parole « dal 1° gennaio 1967 » con le altre « dal 1° gennaio 1972 », le parole « lire 2.691.816 » con le parole « lire 3.700.000 » e le parole « lire 2.850.158 » con le parole « lire 4.000.000 ».

TURNATURI, *Relatore*. Come ho già accennato ritiro il mio emendamento.

PRESIDENTE. L'onorevole Tozzi Condivi ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire dalle parole « Ai vescovi, arcivescovi » fino alle parole « di lire annue 2.850.158 » con le seguenti « Ai vescovi, arcivescovi, prelati ed abati aventi piena giurisdizione vescovile è dovuto un assegno supplementare fino a portarne la congrua dal 1° gennaio 1972 al limite di annue lire 3.500.000 e per quelli che siano titolari di sede metropolitana al limite di lire annue 3.710.000 ».

Poiché l'onorevole Tozzi Condivi non è presente, l'emendamento si intende ritirato.

L'onorevole Alfano ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire le parole « dal 1° gennaio 1967 » con le parole: « dal 1° luglio 1973 »; « annue lire 2.691.816 » con « annue lire 4.000.000 »; « lire annue 2.850.158 » con « lire annue 6 milioni ».

ALFANO. Si sa che al Vescovo ricorrono tutti i poveri e che egli non fa che elargire elemosine; ci sono inoltre le spese per la rappresentanza e quelle per il seminario, e tante altre ancora.

Ma proprio tanto male hanno fatto questi sacerdoti al Parlamento italiano? Almeno, se

VI LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 19 DICEMBRE 1973

non si vuole accogliere un emendamento proveniente dal MSI-destra nazionale, ne presenti uno analogo la maggioranza, in modo che qualcosa si possa fare.

PUCCI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Il Governo è contrario all'emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento presentato dall'onorevole Alfano.

(È respinto).

Il Governo ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire il primo comma con il seguente « ai vescovi, arcivescovi, prelati ed abati, avendo piena giurisdizione vescovile, è dovuto un assegno supplementare fino a portarne la congrua dal 1° luglio 1973 al limite di annue lire 3.499.359, e per quelli che siano titolari di sede metropolitana al limite di annue lire 3.705.203 ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

L'emendamento sarà inviato alla V Commissione bilancio perché ne valuti le conseguenze finanziarie.

Poiché agli articoli 25 e 26 non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 25.

L'articolo 48 del predetto testo unico è sostituito dal seguente:

« È ammissibile tra le passività una spesa per compenso al vicario generale.

L'ammontare di tale spesa è di lire 300.000 annue, compresi gli emolumenti di curia da lui eventualmente percepiti, calcolati sulla media del triennio di cui all'articolo 9.

Nel caso di più diocesi unite in perpetuo può essere ammesso fra le passività il compenso per il vicario generale di ciascuna diocesi ».

(È approvato).

ART. 26.

L'articolo 49 del predetto testo unico è sostituito dal seguente:

« Quando l'Amministrazione lo riconosca necessario, può essere ammessa tra le passi-

vità, per la diocesi di notevole importanza, la spesa di un segretario, in misura non superiore a lire 180.000 annue, compresi in essa gli emolumenti di curia, eventualmente da lui percepiti e calcolati sulla media del triennio di cui all'articolo 9 ».

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 27.

L'articolo 52 del predetto testo unico è sostituito dal seguente:

« Al vescovo, arcivescovo, prelado od abate, titolare di più diocesi unite in perpetuo, è dovuto un solo assegno supplementare di congrua, da liquidarsi in base al cumulo dei redditi netti delle relative mense.

Al titolare delle diocesi unite in conseguenza della riduzione prevista dagli articoli 16 e 17 del Concordato 11 febbraio 1929, con la Santa Sede, è conservato, invece, il diritto a percepire tutti gli assegni per supplementi di congrua dovuti, a norma delle presenti disposizioni, ai titolari delle singole diocesi unite.

Al vescovo, arcivescovo, prelado od abate, già titolare di diocesi, nominato amministratore apostolico di altra diocesi vacante, verrà corrisposto, su domanda, oltre all'assegno supplementare di congrua eventualmente dovuto gli quale titolare della diocesi, un assegno pari a quello di congrua spettante al titolare della diocesi vacante ».

PUCCI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Chiedo che la discussione di questo articolo sia momentaneamente accantonata, ritenendo il Governo opportuno apportarvi lievi modifiche.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni può rimanere stabilito che la discussione dell'articolo 27 è accantonata.

(Così rimane stabilito).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 28.

Gli articoli 56 e 57 del predetto testo unico sono sostituiti dal seguente:

« Ai titolari delle parrocchie della città di Roma, oltre all'assegno supplementare di congrua previsto dall'articolo 1 sul limite di annue lire 554.196 dal 1° gennaio 1967 gravante

il bilancio del Fondo per il culto, viene corrisposto, su domanda, un secondo assegno sul bilancio del Fondo di beneficenza e religione nella città di Roma, per la differenza, fino alla maggiore misura di annue lire 950.051 a decorrere sempre dal 1° gennaio 1967.

Per il periodo di tempo anteriore la maggiore misura è quella stabilita in base alle leggi all'epoca in vigore ».

Il relatore Turnaturi ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire le parole « lire 950.051 a decorrere sempre dal 1° gennaio 1967 » con le altre « lire 1.400.000 a decorrere dal 1° gennaio 1972 ».

TURNATURI, *Relatore*. Come ho già accennato ritiro il mio emendamento.

PRESIDENTE. L'onorevole Tozzi Condivi ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire le parole da « Ai titolari » fino a « 1° gennaio 1967 con le seguenti:

« Ai titolari delle parrocchie della città di Roma, oltre all'assegno supplementare di congrua previsto dall'articolo 1 sul limite di annue lire 730.000 dal 1° gennaio 1972 gravante il bilancio del Fondo per il culto, viene corrisposto, su domanda, un secondo assegno sul bilancio del Fondo di beneficenza e religione nella città di Roma, per la differenza, fino alla maggiore misura di annue lire 1.130.000 a decorrere sempre dal 1° gennaio 1972 ».

Poiché l'onorevole Tozzi Condivi non è presente, l'emendamento si intende ritirato.

L'onorevole Alfano ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire le parole « lire 554.196 dal 1° gennaio 1967 » con le parole « lire 1.080.000 dal 1° luglio 1973 »; sostituire le parole « lire 950.051 » con le parole « lire 1.900.000 »; sostituire le parole « 1° gennaio 1967 » con le parole « 1° luglio 1973 ».

L'emendamento stesso s'intende precluso in relazione alle precedenti votazioni.

Il Governo ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire il primo comma con il seguente « Ai titolari delle parrocchie della città di Roma, oltre all'assegno supplementare di congrua previsto dall'articolo 1 sul limite di annue lire 720.453 dal 1° luglio 1973, gravante il bilancio del Fondo per il culto, viene corrispo-

sto, su domanda, un secondo assegno, sul bilancio del Fondo di beneficenza e di religione nella Città di Roma, per la differenza fino alla maggiore misura di annue lire 1.235.066 a decorrere sempre dal 1° gennaio 1972 ».

Pongo in votazione l'emendamento del Governo.

(È approvato).

L'emendamento sarà trasmesso alla V Commissione bilancio perché ne valuti le conseguenze finanziarie.

Poiché agli articoli 29 e 30 non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 29.

Sono eliminate al comma primo dell'articolo 58 del predetto testo unico le parole « a decorrere dal 1° aprile 1925 ».

(È approvato).

ART. 30.

Il secondo comma dell'articolo 63 del predetto testo unico è sostituito dal seguente:

« Sono egualmente notificati i provvedimenti relativi a diniego o concessione parziale dell'assegno per spese di culto, di cui agli articoli 24 e 25, alla revisione delle liquidazioni di cui all'articolo 78 ed alle modificazioni delle medesime ai sensi degli articoli 60, 77, 78 e 92 ».

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 31.

Il primo ed il secondo comma dell'articolo 70 del predetto testo unico sono sostituiti dal seguente:

« Per le parrocchie aventi un reddito netto beneficiario inferiore a lire 150.000 è dovuto all'economista spirituale un assegno annuo di lire 197.928 dal 1° gennaio 1967. Per il periodo di tempo anteriore all'assegno è quello stabilito dalle leggi all'epoca in vigore ».

L'onorevole Alfano ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire le parole « a lire 150.000 » con le parole « a lire 500.000 »; sostituire le parole « lire 197.928 » con le parole « lire 600.000 »;

VI LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 19 DICEMBRE 1973

sostituire le parole « 1° gennaio 1967 » con le parole « 1° luglio 1973 ».

ALFANO. Chiedo all'onorevole rappresentante del Governo di accogliere l'emendamento.

PUCCI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Sono contrario a questo emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento presentato dall'onorevole Alfano.

(È respinto).

Il Governo ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire le parole da « Per le parrocchie » fino a « in vigore » con le seguenti: « Per le parrocchie aventi un reddito netto beneficiario inferiore a lire 150.000 è dovuto all'Economo spirituale un assegno annuo di lire 257.306 dal 1° luglio 1973. Per il periodo di tempo anteriore l'assegno è quello stabilito dalle leggi all'epoca in vigore ».

Pongo in votazione l'emendamento del Governo.

(È approvato).

L'emendamento sarà trasmesso alla V Commissione bilancio perché ne valuti le conseguenze finanziarie.

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 32.

Il primo ed il secondo comma dell'articolo 71 del predetto testo unico sono sostituiti dal seguente:

« Agli economi spirituali di parrocchie vacanti aventi un reddito netto beneficiario inferiore a lire 150.000 è dovuto l'assegno per spese di culto già liquidato a favore del cessato titolare, ed in difetto, da liquidarsi a norma degli articoli 24 e 25 ».

L'onorevole Alfano ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire le parole « inferiore a lire 150.000 » con le parole « inferiore a lire 500.000 ».

PUCCI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Sono contrario all'emendamento.

Pongo in votazione l'emendamento presentato dall'onorevole Alfano.

(È respinto).

Pongo in votazione l'articolo 32 nel testo del disegno di legge.

(È approvato).

Poiché all'articolo 33 non sono stati presentati emendamenti, lo porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura.

ART. 33.

Il primo comma dell'articolo 78 del predetto testo unico è sostituito dai seguenti:

« Indipendentemente dal disposto di cui al precedente articolo, le liquidazioni dell'assegno supplementare di congrua saranno sottoposte di ufficio a revisione generale periodica del reddito.

A solo tale effetto si considerano come non effettuate le liquidazioni revisionali eseguite in applicazione del precedente articolo.

L'accertamento revisionale e le conseguenti rettifiche avverranno secondo i criteri, i limiti e le modalità stabilite per le prime liquidazioni, e la liquidazione revisionale avrà decorrenza dal 1° gennaio o 1° luglio successivo alla data del decreto di approvazione ».

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 34.

Ai fini dell'applicazione del disposto dell'articolo 78 del predetto testo unico, la revisione generale delle liquidazioni sarà effettuata entro dieci anni dalla data di entrata in vigore della presente legge ed avrà ad oggetto le liquidazioni definitive alla data stessa.

In sede di tale revisione, l'accertamento del reddito beneficiario sarà effettuato con riferimento alla situazione economico-patrimoniale quale risulta dallo stato di fatto e di diritto del beneficio alla data di entrata in vigore della presente legge.

In ogni decennio successivo si farà luogo a nuova revisione generale delle liquidazioni definitive alla data di inizio del decennio, e ciò con riferimento alla situazione patrimoniale beneficiaria esistente a tale data di inizio del decennio.

Il Governo ha presentato il seguente emendamento:

Al primo comma sostituire le parole « dalla data di entrata in vigore della presente legge » con le parole « a partire dal 1° gennaio 1977 »; e sopprimere le parole: « alla data stessa ».

VI LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 19 DICEMBRE 1973

Al secondo comma sostituire le parole « alla data di entrata in vigore della presente legge » con le parole « alla data del 1° gennaio 1977 ».

TURNATURI, *Relatore*. Sono favorevole all'emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento del Governo all'articolo 34.

(È approvato).

L'articolo 34 rimane pertanto così formulato:

ART. 34.

Ai fini dell'applicazione del disposto dell'articolo 78 del predetto testo unico, la revisione generale delle liquidazioni sarà effettuata entro dieci anni a partire dal 1° gennaio 1977 ed avrà oggetto le liquidazioni definitive.

In sede di tale revisione, l'accertamento del reddito beneficiario sarà effettuato con riferimento alla situazione economico-patrimoniale quale risulta dallo stato di fatto e di diritto del beneficio alla data del 1° gennaio 1977.

In ogni decennio successivo si farà luogo a nuova revisione generale delle liquidazioni definitive alla data di inizio del decennio, e ciò con riferimento alla situazione patrimoniale beneficiaria esistente a tale data di inizio del decennio.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Poiché agli articoli dal 35 al 42 non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione, dopo averne dato lettura.

ART. 35.

Qualora in sede di notifica della liquidazione revisionale la parrocchia risulti vacante, l'accertamento del reddito beneficiario che ne è a base, è operativo di effetti nei confronti dell'economista spirituale, ai fini dell'applicazione dell'articolo 70 del predetto testo unico.

(È approvato).

ART. 36.

L'articolo 82 del predetto testo unico è sostituito dal seguente:

« Gli assegni di congrua, supplementi di congrua, spese di culto, indennità di decime,

o altro titolo, sono corrisposti dalla data della bolla di nomina o da quella del civile riconoscimento dell'ente, qualora tale provvedimento sia posteriore alla bolla di nomina ».

(È approvato).

ART. 37.

L'articolo 83 del predetto testo unico è sostituito dal seguente:

« Ai giudizi sostenuti dall'Avvocatura dello Stato nell'interesse del Fondo per il culto e del Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 24 del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611 ».

(È approvato).

CAPO II

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE.

ART. 38.

Le spese per il coadiutore, per l'indennità di alloggio, per il vicario generale e per il segretario del vescovo che risultino computate nelle liquidazioni dell'assegno supplementare di congrua, divenute definitive alla data di entrata in vigore della presente legge, sono aumentate con i criteri di determinazione stabiliti rispettivamente agli articoli 17, 19, 48 e 49 del predetto testo unico.

L'aumento è apportato su istanza del titolare del beneficio. Peraltro, esso darà immediatamente luogo alla revisione generale della liquidazione, di cui all'articolo 78, del predetto testo unico indipendentemente dal criterio cronologico dell'anno di approvazione della liquidazione.

(È approvato).

ART. 39.

Qualora alla data di entrata in vigore della presente legge, siano stati adottati provvedimenti negativi di corresponsione dell'assegno supplementare di congrua al canonico-parroco o dell'assegno per onorario nonché per spese di culto all'economista spirituale, potrà farsi luogo alla concessione di tali assegni sulla base dei limiti stabiliti rispettivamente dall'ultimo comma dell'articolo 39 e dal primo dell'articolo 70 del predetto testo unico, purché ne sia proposta domanda.

Non appena effettuata la concessione si farà immediatamente luogo alla revisione generale

VI LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 19 DICEMBRE 1973

della liquidazione di cui all'articolo 78 del predetto testo unico.

(È approvato).

ART. 40.

Il pagamento dell'assegno supplementare di congrua è ordinato, in via continuativa, dalle direzioni provinciali del Tesoro, in base a ruolo di spesa fissa.

Il titolare del beneficio ecclesiastico, all'atto della riscossione dell'assegno di congrua, è tenuto a sottoscrivere, sotto la propria responsabilità, una dichiarazione attestante di essere stato in possesso del beneficio stesso per tutto il periodo di tempo cui si riferisce la riscossione, e di avere adempiuto alle funzioni del suo ufficio.

La comunicazione di vacanza del beneficio ecclesiastico, di cui all'articolo 31 del regio decreto 2 dicembre 1929, n. 2262, va effettuata dall'ordinario diocesano, nello stesso termine di otto giorni, oltre che alla prefettura anche alla direzione provinciale del Tesoro.

(È approvato).

ART. 41.

Gli articoli 14, 55, 65, 76 ed 84 del predetto testo unico sono abrogati.

(È approvato).

ART. 42.

L'articolo 45 del regolamento approvato con regio decreto 29 gennaio 1931, n. 228, è abrogato.

(È approvato).

Il Governo ha presentato il seguente articolo aggiuntivo:

Dopo l'articolo 42 aggiungere il seguente:

ART. 42-bis.

I limiti di congrua stabiliti per il clero contemplato nell'articolo 24, secondo comma della legge 27 maggio 1929, n. 848, e gli assegni spettanti al clero del Pantheon in applicazione del disposto dell'articolo 5 del decreto legislativo 9 dicembre 1947, n. 148 e successive modificazioni, sono aumentati nelle stesse proporzioni e con la medesima decorrenza dell'aumento apportato ai limiti dai precedenti articoli 1, 18, 20, 24, 28 e 31.

TURNATURI, *Relatore*. Sono favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 42-bis.

(È approvato).

L'articolo aggiuntivo sarà inviato alla V Commissione bilancio perché ne valuti le conseguenze finanziarie.

Il Governo ha presentato il seguente articolo aggiuntivo:

Dopo l'articolo 42 aggiungere il seguente:

ART. 42-ter.

A partire dal 1973 i limiti di congrua di cui ai precedenti articoli 1, 18, 20, 24 e 28, lo assegno all'Economo spirituale di cui all'articolo 31, nonché i limiti di congrua per il clero ex austro-ungarico e gli assegni al clero del Pantheon determinati ai sensi del precedente articolo 43, saranno aggiornati, ogni anno, con decreto del Ministro dell'interno di concerto con quello del Tesoro, nella misura percentuale della variazione dell'indice del costo della vita accertata per l'anno precedente a quello di aggiornamento rispetto all'indice del 1971, che si considera eguale a 100.

Gli aggiornamenti avranno decorrenza dal 1° gennaio dell'anno.

L'onorevole Alfano ha presentato il seguente emendamento all'articolo aggiuntivo del Governo:

Sostituire le parole « all'indice del 1971 » con le parole « all'indice del 1968 ».

ALFANO. La mia proposta si basa sul fatto che è dal 1968 che non vi è stata alcuna rivalutazione degli indici.

TURNATURI, *Relatore*. Mi rimetto al Governo.

PUCCI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Sono contrario al subemendamento Alfano.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il subemendamento Alfano.

(È respinto).

DE SABBATA. Dichiaro di votare contro l'articolo aggiuntivo 43-ter del Governo, perché non esiste nel nostro paese nessuna indennità che abbia un aggiornamento sul costo della vita e mi sembra che questo sia uno

VI LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 19 DICEMBRE 1973

strumento molto abilmente adottato in questa occasione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo 43-ter.

(È approvato).

L'articolo aggiuntivo sarà inviato alla V Commissione bilancio perché ne valuti le conseguenze finanziarie.

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 43.

La presente legge entrerà in vigore il 1° gennaio o il 1° luglio successivo alla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il Governo ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire l'articolo 43 con il seguente:

La presente legge entrerà in vigore il 1° gennaio o il 1° luglio successivo alla data della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, salvo per quanto concerne la applicazione degli articoli 1, 18, 20, 24, 28, 31 e 42-bis per la quale entrerà in vigore immediatamente.

Pongo in votazione l'emendamento interamente sostitutivo dell'articolo 43.

(È approvato).

L'emendamento sarà inviato alla V Commissione bilancio, perché ne valuti le conseguenze finanziarie.

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 44.

All'onere annuo di 110 milioni derivante dall'attuazione della presente legge si provvede per ciascuno degli anni 1972 e 1973, mediante riduzioni dello stanziamento del capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni medesimi.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

Su questo articolo è necessario il parere della Commissione bilancio; l'esame è pertanto rinviato a dopo il parere della V Commissione.

Poiché all'articolo 45 non sono stati presentati emendamenti, lo porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 45.

Il Governo della Repubblica è autorizzato a provvedere con decreto del Presidente della Repubblica alla riunione in nuovo testo unico di tutte le vigenti disposizioni di legge che disciplinano la liquidazione e concessione dei supplementi di congrua, degli onorari e degli assegni per spese di culto al clero.

(È approvato).

L'onorevole Tozzi Condivi ha presentato il seguente articolo aggiuntivo:

Dopo l'articolo 45 aggiungere il seguente:

ART. 45-bis.

« Dal 1° gennaio 1972 i limiti di congrua così come sopra fissati e gli altri emolumenti di cui al testo unico 29 gennaio 1931, n. 227 e successive modifiche, varieranno in conformità del costo della vita, in applicazione delle disposizioni esistenti in argomento per i dipendenti dello Stato ».

Poiché l'onorevole Tozzi Condivi non è presente, l'articolo aggiuntivo si intende ritirato.

PRESIDENTE. Dobbiamo ora attendere che la V Commissione bilancio si pronunci sugli emendamenti approvati in linea di massima e sull'articolo di copertura finanziaria.

Il seguito della discussione è pertanto rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle 20,35.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Dott. GIORGIO SPADOLINI

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO